

# ***COMUNE DI ALBI***

*PROVINCIA DI CATANZARO*

## **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. - T.U.S.P.)

### **Relazione tecnica**

## Indice generale

---

1. INTRODUZIONE .....	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	

### 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);

- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house providing*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29/09/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta

data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

#### MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l.	Diretta	Realizzazione Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici	0,10%	Stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4 del D.Lgs. n.175/2018 (Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente).
ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.	Diretta	Servizi di committenza	0,061%	Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
GAL DEI DUE MARI SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	Diretta	La società cooperativa è costituita con funzioni di Gruppo di Azione Locale, in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) e svolge ogni attività necessaria alla	€ 500,00	Stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4 del D.Lgs. n.175/2018 (Produzione di servizi di interesse generale -

		definizione e attuazione di una strategia di sviluppo locale per le zone rurali.		attività proprie dei Gruppi di azione locale)
--	--	--	--	---

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
Cessione/Alienazione quote		
Liquidazione		
Fusione/Incorporazione		

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di

riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda all'allegato "1" - Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12/2018 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

### 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 29/09/2017, questo Comune ha provveduto a proseguire le attività/procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

La ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione ritenendo il piano di razionalizzazione straordinaria approvato con atto deliberativo di questo Consiglio Comunale n°42 del 21/12/2018 ancora efficace.

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:

Si prevede di mantenere la partecipazione in **Asmenet Calabria S.c. a r.l.**, in quanto la stessa eroga servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, ovvero: Progettazione, gestione ed aggiornamento del sito internet istituzionale, fornitura di caselle di posta elettronica ordinaria e certificata, fornitura di firme digitali, protocollo informatico, assistenza tecnica per adeguamento servizi telematici ed informatico al Codice digitale (C.A.D.), adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente ai sensi della L.190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013.

Per quanto attiene la Società Consortile ASMENET Calabria a r.l., si forniscono le seguenti informazioni aggiuntive utili a comprovarne il suo mantenimento:

- Il Comune di Albi detiene al 31.12.2018 una quota pari al 0,10% del capitale sociale;

- La società si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici;
- Da dati e notizie di rilevazione trasmessi dalla Società risulta che il numero degli amministratori è pari a 1 e il numero dei dipendenti è pari a n. 6 unità;
- Da dati e notizie di rilevazione trasmessi dalla Società risulta deliberata la fusione con altra Società (ASMENET CAMPANIA).

Questa Amministrazione ritiene fondamentale mantenere la governance e il controllo sui servizi di governo elettronico, che altrimenti sarebbero appannaggio di privati, con i conseguenti pesanti rischi in termini di sicurezza informatica, non disponendo di personale interno dotato di adeguata professionalità; Inoltre, la convenienza economica è ampiamente verificabile, poiché detta partecipazione pubblica garantisce all'Ente un risparmio di circa il 62% rispetto al mercato, per ricevere i medesimi servizi erogati dalla controllata Asmenet Calabria.

Si prevede altresì di mantenere la partecipazione in **ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.**, in quanto la stessa eroga servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente ovvero servizi di committenza ausiliari, consentendo all'Ente di essere in regola con gli obblighi sulla centralizzazione della Committenza. E' valutata positivamente infatti, l'opportunità di espletare le gare pubbliche avvalendosi della piattaforma telematica gestita dalla società Asmel S.c. a r.l., evidenziando in ogni caso che detta Società è espressione di ben 1.508 Comuni in tutt'Italia.

La stessa Anac ribadisce nella Relazione sull'Anticorruzione al Parlamento, che le attività che consentono alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici, come nel caso di prestazione della piattaforma digitale Asmecom, possono essere fornite anche da associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da amministrazioni dello Stato o enti pubblici territoriali.

Si prevede di mantenere infine la partecipazione in **Gal dei Due Mari** società cooperativa, in quanto nello svolgimento delle attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (art. 4, c. 6), produce servizi di interesse generale.

L'attività prevalente esercitata dalla società è la realizzazione delle strategie di sviluppo rurale, la gestione dei fondi nonché la sovrintendenza del funzionamento del partenariato, per facilitare lo sviluppo rurale ed economico del territorio, delle piccole e medie imprese e/o le nuove iniziative imprenditoriali, promuovendo lo spirito di iniziativa e contribuendo al rilancio dell'economia e

dell'occupazione nell'ambito territoriale di riferimento, partecipando attivamente come soggetto giuridico rilevante ad ogni azione contemplata dai programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi strategici territoriali. Nel coordinamento degli interventi specifici, delle azioni di cooperazione e delle politiche di divulgazione e promozione del territorio, della promozione imprenditoriale, del marketing territoriale, della comunicazione, del trasferimento tecnologico, della ricerca applicata, del finanziamento alle imprese, di quanti occorre ad intercettare processi e/o strumenti per l'agevolazione di iniziative pubbliche e private, all'interno di un sistema organico e collaborativo con altri soggetti istituzionali, è dotato di una struttura organizzativa (tecnico-finanziaria) idonea a soddisfare le proprie funzioni.

ALBI, 13/12/2019



**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

(Geom. Domenico RICCA)